SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » **(781)** (*D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 81, 83, 84
AZIMONTI, *relatore alla Commissione* . 81, 82, 83 e *passim*
DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 84
DE SANCTIS 84
TOROS 84
VIGNOLO 83, 84

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

M A N E N T E C O M U N A L E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (781), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali », d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Erminero, Allegri, Girardin, Mancini Vincenzo, Borra e Fioret, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Azimonti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge del deputato Fortunato Bianchi ed altri, che è stato approvato

dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1973 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 gennaio, è stato per il sottoscritto già argomento di relazione alla Commissione lavoro della Camera dei deputati durante la quinta legislatura.

Si tratta di un provvedimento destinato a disciplinare per legge un sistema che in pratica è già attuato in alcuni settori. Leggendo l'articolo unico si intuisce abbastanza chiaramente lo scopo del provvedimento: stabilire che l'INPS, l'INAM e l'INAIL possano essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

Ricordo che nella scorsa legislatura un analogo provvedimento venne approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati in una unica seduta; trasmesso al Senato, esso fu discusso nella seduta del 7 dicembre 1971, relatore l'egregio senatore Pozzar, il quale nella sua relazione concludeva dichiarando di nutrire molte riserve sul disegno di legge sia perche gli sembrava più opportuno stabilire eventualmente che uno solo dei tre enti indicati per l'esazione dei contributi fosse abilitato a svolgere questo compito, sia perchè riteneva preferibile che la materia venisse lasciata agli accordi sindacali.

Il senatore Brambilla domandava chiarimenti al rappresentante del Governo prima di chiedere, eventualmente, un rinvio della discussione.

Il senatore Torelli, pur rispettando la volontà dei deputati, esprimeva parere contrario in quanto gli sembrava inopportuno andare a toccare con un disegno di legge un rapporto privatistico su cui si potrebbe aprire una discussione a non finire. Il senatore Torelli, inoltre, dato il carattere totalmente volontaristico del fatto associativo sindacale, sottolineava come dovesse essere in ogni modo garantita la segretezza delle iscrizioni sindacali.

Il senatore Coppo, attuale Ministro del lavoro, rilevava che il problema non era tanto complicato, ricordando che praticamente in diversi contratti collettivi si stabilisce per volontà delle parti che la quota sindacale venga riscossa attraverso trattenute dal datore di lavoro. Il problema, semmai — aggiungeva l'oratore — riguarda la fase successiva, cioè il modo con il quale il datore di lavoro versa attraverso un ente previdenziale i contributi dovuti alle rispettive organizzazioni sindacali. Il senatore Coppo avvertiva poi di tener conto anche di un'altra considerazione, e cioè della necessità di intervenire con una disciplina legislativa a regolamentare atti che da qualche parte possono venire magari attuati illegittimamente, aprendo la possibilità d'intervento della Corte dei conti.

Il senatore De Vito esprimeva parere favorevole al provvedimento, preoccupandosi soltanto che il Ministero del lavoro, nell'autorizzare le previste convenzioni, ne precisasse i contenuti e scegliesse gli enti autorizzati a stipularle.

Il senatore Di Prisco ribadiva le perplessità già espresse da altri colleghi.

Il sottosegretario *pro tempore*, onorevole Rampa, precisava che gli intenti dei proponenti del disegno di legge (il cui testo era stato modificato in alcuni punti dal Governo per eliminare incertezze) era principalmente quello di equiparare la situazione di tutti i lavoratori a quella già esistente nel settore agricolo, per il quale — sulla base dell'articolo 11 della legge 12 maggio 1968, n. 334 — è possibile affidare la riscossione dei contributi associativi agli enti previdenziali. L'onorevole Rampa rilevava che per di più, nella pratica, gli istituti previdenziali provvedono già alla riscossione di tali contributi, per cui gli appariva necessario dare a questa attività una disciplina legislativa.

Dopo altri interventi dei senatori Brambilla, Palazzeschi, Torelli e del relatore, veniva deciso il rinvio della discussione per chiedere un preventivo parere della 1ª Commissione. L'anticipato scioglimento delle Ca-

mere determinava poi la decadenza del disegno di legge.

Il provvedimento è stato ripresentato, nello stesso testo in cui era stato varato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 1971, in questa legislatura e la Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento, in sede deliberante, nella seduta del 17 gennaio 1973, l'ha approvato quasi all'unanimità.

Desidero qui riaffermare quello che ebbi già modo di dire nella precedente legislatura nella relazione fatta alla Camera dei deputati, e cioè di essere veramente favorevole al disegno di legge, sopratutto perchè andando a rivedere le perplessità autorevolmente espresse nella discussione del Senato che ho prima ricordato, ritengo di poter dire che — pur considerando le legittime preoccupazioni allora evidenziate — quelle perplessità sono ingiustificate, in quanto la volontà contrattuale, e quindi la facoltà di valutare autonomamente l'opportunità o meno di ricorrere ad un servizio di riscossione dei contributi sindacali regolamentato dalla legge, è totalmente garantita e rispettata. Infatti, come ho già detto ripetutamente, si tratta di un servizio di cui le associazioni sindacali a carattere nazionale possono usufruire su loro richiesta: nel pieno rispetto, quindi, della loro autonomia.

D'altra parte, va rilevato che ormai in molti contratti collettivi di lavoro è già stabilito il principio della libertà delle organizzazioni sindacali di richiedere al datore di lavoro di trattenere i contributi sindacali ai propri iscritti. Può esser vero che la fase successiva del versamento attraverso gli enti previdenziali può preoccupare per la segretezza dell'iscrizione, e quindi per la libertà associativa sindacale, ma è anche vero che con questo provvedimento non si viene a stabilire comunque la obbligatorietà del versamento dei contributi da parte di tutti i lavoratori, ma solo di quelli regolarmente iscritti e denunciati dai sindacati, che — ripeto ancora — valuteranno l'opportunità o meno di ricorrere a questo servizio.

Nella pratica, anche per l'esperienza acquisita, ritengo che soltanto in alcuni particolarissimi settori le organizzazioni sindacali avranno molta convenienza ad usufruire del servizio riscossioni, e precisamente dove è estremamente difficile raccogliere i contributi associativi, come, ad esempio, nel settore edilizio, nel settore agricolo — peraltro già regolamentato per legge — e in tutti quei settori dove le attività non sono concentrate in grossi complessi industriali, ma diluite in cantieri sparsi. Mi sono preoccupato anche di chiedere il parere delle tre organizzazioni sindacali interessate e posso dire, senza tema di smentite, che il loro parere è favorevole.

Le organizzazioni infatti ritengono che non saranno costrette a generalizzare il servizio previsto nel disegno di legge in tutti i settori; anzi, per i settori in cui il servizio è già effettuato attraverso altri sistemi, previ accordi diretti con il datore di lavoro, evidentemente il provvedimento in esame non è atteso con ansia o con urgenza. Le organizzazioni sindacali, peraltro, non sono affatto contrarie al disegno di legge.

Per tutte queste considerazioni mi permetto di concludere la mia relazione invitando la Commissione ad esprimere voto favorevole al provvedimento, così come l'ha espresso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Azimonti per la sua relazione; lo ringrazio in modo particolare per aver ricordato che, nel dicembre del 1971, la nostra Commissione, per bocca dei rappresentanti di tutti i Gruppi ed in modo particolare dei Gruppi democristiano, comunista e socialproletario, ebbe ad esprimere parecchie perplessità e riserve.

Queste perplessità, vive a quel tempo, sussistono ancora oggi perchè non è stato possibile avere spiegazioni ulteriori a causa dello scioglimento delle Camere. Spero che in questa occasione, trovandoci all'inizio della legislatura, si possa esaminare conclusivamente il problema.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V I G N O L O . Prima di entrare nel merito del disegno di legge in esame, vorrei

chiedere un breve rinvio per poter controllare con scrupolo la portata e le modalità pratiche del provvedimento, del cui testo abbiamo preso visione solo ieri.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* Il relatore non si oppone ad un breve rinvio; desidera però sottolineare la semplicità della materia che non richiede — a suo giudizio — un particolare approfondimento, considerato soprattutto il carattere volontaristico che resta confermato nel provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ritengo anch'io opportuno qualche ulteriore chiarimento prima di proseguire la discussione. Mi sia consentito quindi porre una domanda. L'allora sottosegretario Rampa nella scorsa legislatura disse che — leggo il suo intervento quale risulta dal resoconto stenografico della seduta del 7 dicembre 1971 — « quando una associazione, o nel caso specifico un datore di lavoro, richiede che i contributi vengano riscossi tramite gli enti previdenziali, firma l'approvazione di una convenzione con un certo quadro di condizioni ». Quindi è il datore di lavoro che chiede l'istituzione del servizio di riscossione?

T O R O S . La legge prende atto di cose che già esistono, cioè interviene dopo un accordo frutto della libera contrattazione. Il presupposto quindi è la libera contrattazione: la legge segue e non precede il contratto collettivo che ha già regolato il problema.

P R E S I D E N T E . Il contratto collettivo impegna il datore di lavoro a trattenere i contributi per il sindacato. Il datore di lavoro, per non fare direttamente la trattenuta sulla busta paga, si avvale, in base a queste convenzioni, degli istituti previdenziali. Il datore di lavoro ha quindi quattro vie: la trattenuta sulla busta paga, l'INPS, l'INAIL, e l'INAM.

T O R O S . Le organizzazioni sindacali si sono trovate d'accordo, perchè per loro l'importante è che il contributo sia riscosso.

D E S A N C T I S . Sono d'accordo per il rinvio della discussione, ma, proprio per consentire a noi tutti una più attenta meditazione del problema, a parte quanto è stato già sottolineato sulla stranezza di questa situazione nella quale si mescolano rapporti di tipo privatistico con rapporti di natura pubblicistica, vorrei aggiungere una mia preoccupazione.

Sono infatti preoccupato in ordine agli effetti che potrebbero conseguire ove i datori di lavoro si rendessero inadempienti non versando agli enti previdenziali i contributi associativi riscossi.

In questo caso sarà l'istituto previdenziale che dovrà comunque anticiparne il versamento? Mi sembra che questo sia un problema che dovrà essere affrontato nella prossima seduta insieme agli altri già sollevati.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo sulla proposta di rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO